

STATUTI*

I. Nome, scopi e attività dell'Associazione

Art. 1

1. Sotto la denominazione di “Società Svizzera della Sicurezza sul Lavoro” – abbreviata **SSSL** – è costituita, a durata indeterminata, un’associazione conforme ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La SSSL è una società professionale dell’Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro, (suissepro).
2. Lo scopo della SSSL è:
 - a) di promuovere la sicurezza e la prevenzione della salute in tutti i campi della vita, in particolare sui posti di lavoro.
 - b) di far progredire la formazione professionale reciproca attraverso lo scambio di conoscenze e di esperienze, come pure di salvaguardare gli interessi comuni e creare così le migliori condizioni possibili per realizzare i loro impegni.
3. L’Associazione è una società senza scopo di lucro ma può svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del suo scopo. Gli eventuali risultati positivi saranno destinati allo sviluppo degli obiettivi dell’Associazione.

Art. 2

L’Associazione persegue i suoi scopi e particolarmente:

1. promuovendo il riconoscimento dell’operato degli specialisti della sicurezza sul lavoro, come pure la loro accettazione da parte del pubblico e delle aziende,
2. tenendo un registro degli specialisti MSSL (ingegneri della sicurezza, responsabili della sicurezza e specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS con attestato federale, esperti SLPS)) e una lista degli addetti alla salute e alla sicurezza sul lavoro PCSL/AdSic,
3. elaborando e mantenendo un concetto omogeneo, il più vicino possibile alla pratica, per mezzo dei contatti con le autorità, gli assicuratori, gli organi di esecuzione definiti dalla LAINF e dalla LL, le organizzazioni patronali e sindacali, e altre istituzioni simili,

4. esercitando un'influenza sulle leggi, ordinanze, decisioni, regole, norme, ecc. o sulle relative commissioni, con proposte, mozioni, consigli, il tutto sulla base dell'esperienza scaturita dalla pratica,
5. promuovendo i programmi di formazione di base e continua proposte da essa o da altre organizzazioni,
6. dispensando, se necessario, ai propri membri, conoscenze pratiche,
7. trattando, in seno a gruppi di scambio d'esperienze o gruppi di lavoro, dei problemi specifici per la riduzione del rischio,
8. favorendo la collaborazione fra i gruppi di scambio d'esperienze regionali e specifici di un settore,
9. favorendo l'esecuzione di azioni comuni o sostenendo quelle proposte da terzi,
10. approfondendo sul lungo termine il concetto di sicurezza presso le scuole superiori, secondarie, tecniche e professionali, come pure l'elaborazione di piani di studio e di regolamenti per gli esami,
11. utilizzando tutti i mezzi d'informazione appropriati per informare il pubblico sui problemi, le opportunità, gli eventi particolari, ecc.

Art. 3

La sede legale dell'Associazione si trova a Friburgo.

II. Membri

Art. 4

1. La SSSL accetta come membri soltanto le persone fisiche che esercitano la funzione di specialista MSSL, come pure i addetti alla salute e alla sicurezza sul lavoro PCSL/AdSic.
2. Il Comitato decide dell'ammissione dei nuovi membri.
3. Le persone fisiche che hanno acquisito un certo merito, partecipando allo sviluppo dell'Associazione, possono, su proposta del comitato, essere nominati membri d'onore.

Art. 5

La qualità di membro cessa, per la fine di un anno:

1. per dimissione volontaria alla fine dell'anno, osservando il termine di disdetta di 3 mesi,
2. per cambiamento di funzione definita all'articolo 3. I membri che hanno raggiunto l'età della pensione possono, se lo desiderano, restare membri, ma non sono più eleggibili al comitato,
3. per decisione del comitato in seguito al mancato pagamento del contributo dovuto,
4. per espulsione decretata a seguito della non osservanza degli statuti o per lesione degli interessi della società. L'espulsione è decretata dall'Assemblea generale su proposta del comitato ed è inattaccabile.

III. Finanze

Art. 6

1. Le risorse finanziarie dell'Associazione provengono da:
 - a) contributi statutari dei membri e le rendite dei capitali,
 - b) contributi straordinari della Suissepro,
 - c) donazioni,
 - d) altri redditi, comprese le sovvenzioni
2. L'importo dei contributi dei membri è approvato ogni anno dall'assemblea generale su proposta del comitato.
3. La SSSL prepara un bilancio e un preventivo (budget) annuale, in funzione delle sue attività.

Art. 7

La responsabilità finanziaria dell'Associazione è legata unicamente all'ammontare della sua fortuna.

IV. Gli organi e le loro funzioni

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea generale
2. Il Comitato
3. L'Organo di revisione
4. Le Commissioni interne permanenti o i gruppi di lavoro specialmente costituiti per dei compiti ben mirati.

1. L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9

1. L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione scritta del Comitato o se un quinto dei membri lo richiede.
2. La convocazione, comprendente l'ordine del giorno e tutti gli annessi necessari, deve pervenire ai membri almeno tre settimane prima della data prevista per l'Assemblea generale.
3. Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, fa stato il voto del Presidente.

Art. 10

1. L'Assemblea generale elegge per la durata di due anni i seguenti organi:
 - a) il presidente
 - b) il comitato
 - c) l'organo di revisione
 - d) i delegati alla Suissepro.
2. L'Assemblea generale approva:
 - a) il rapporto annuale dell'Associazione
 - b) il rapporto delle commissioni e dei gruppi di lavoro
 - c) i conti annuali
 - d) il preventivo proposto dal comitato
 - e) i contributi annuali dei membri
 - f) le attività proposte per l'anno seguente.
3. L'Assemblea generale decide:
 - a) della nomina dei membri d'onore
 - b) della nomina di un o una presidente d'onore
 - c) della modifica degli statuti.

2. IL COMITATO

Art. 11

1. Il comitato è composto dal presidente, dai vicepresidenti, dal cassiere, dal/dalla segretario/a, come pure da membri aggiunti, il cui numero è fissato in funzione dei bisogni dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale elegge il presidente e il comitato si costituisce da sé. Le regioni linguistiche vengono adeguatamente rappresentate dal presidente e dai vicepresidenti.

3. Il presidente è membro d'ufficio della conferenza dei presidenti della Suissepro.
4. I membri del comitato esercitano la loro attività su base volontaria. Vengono compensati solo i costi effettivi e le spese di viaggio.
5. Il comitato decide di un regolamento delle finanze, dei costi e del risarcimento.

Art. 12

Il Comitato:

1. esegue le decisioni dell'Assemblea generale, gestisce le attività quotidiane e tutti i compiti che non sono di competenza dell'Assemblea generale,
2. nomina i membri ed i presidenti dei gruppi di lavoro all'interno della società,
3. propone all'Associazione svizzera di medicina, di igiene e di sicurezza sul lavoro i nomi dei membri che parteciperanno ai lavori delle commissioni interdisciplinari,
4. analizza e decide le domande d'ammissione nel registro degli specialisti MSSL e controlla la loro formazione, conformemente alla Direttiva CFSL 6508 e al regolamento sulla formazione continua,
5. si assicura che, durante i colloqui, le opinioni dei membri siano prese in considerazione,
6. prende le decisioni alla maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il presidente,
7. nel rispetto del preventivo può avvalersi di un segretario,
8. può, se necessario, ottenere un riscontro e dei consigli da parte di personalità della politica, dell'economia, delle scienze e della pubblica amministrazione, come pure di associazioni e organizzazioni che investono in particolare nella promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute o la cui collaborazione è particolarmente importante per raggiungere gli obiettivi della SSSL.

Art. 13

3. L'ORGANO DI REVISIONE

L'Assemblea generale designa un organo di revisione indipendente che esercita il suo mandato conformemente alle disposizioni degli articoli 906 ss del Codice delle obbligazioni.

La durata del mandato dell'organo di revisione è di 2 anni, rinnovabile due volte.

Art. 14

Gestione dell'Associazione:

1. Il Comitato stabilisce una segreteria responsabile della gestione delle attività quotidiane. Il Comitato sistema i dettagli nel capitolato d'onori.
2. La segretaria partecipa alle riunioni del Comitato con funzione consultiva.

V. Modifica degli statuti e dissoluzione della società

Art. 15

La modifica degli statuti necessita la maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri presenti all'Assemblea generale. Le proposte di modifica devono essere portate all'ordine del giorno.

Art. 16

In caso di scioglimento della SSSL, per la quale è chiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri presenti ad un'Assemblea generale, gli eventuali averi dell'Associazione vengono trasferiti all'Associazione mantello della società per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (suissepro), con il mandato di utilizzarli secondo gli articoli 1 e 2 dei presenti statuti, o, se necessario, a un'altra organizzazione che condivide tutti o alcuni degli obbiettivi della SSSL e che beneficia dell'esenzione fiscale. Il Comitato in funzione è incaricato della liquidazione.

VI. Entrata in vigore

Art. 17

I presenti statuti sostituiscono i precedenti datati 23.03.2016 ed entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea generale della Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro (SSSL) del 25 aprile 2024.


Christian Wyssmüller
Presidente


Gianfranco Rusca
Vicepresidente

Friburgo, il 25 aprile 2024.

NB: In caso di discrepanza tra le versioni francese, tedesca e italiana del presente Statuto, prevarrà la versione francese.